

Relazione illustrativa

L'**articolo 1, comma 2, lettera a)**, mira a precisare sul piano lessicale la formulazione dell'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo ai soggetti per i quali il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica quale oggetto sociale, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non è richiesto, individuando quali "soggetti" della disposizione gli "enti" piuttosto che le "associazioni e società sportive" costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del Codice del Terzo Settore che abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore. L'**articolo 1, comma 2, lettera c)**, mira a prevedere che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Gli statuti dovranno essere uniformati alle disposizioni rilevanti entro il 31 dicembre 2023. L'**articolo 1, comma 2, lettera d)**, introduce al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, un nuovo articolo 7-*bis* ove si prevede che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n 1444 del 2 aprile 1968 e simili indipendentemente dalla destinazione urbanistica, in analogia alla norma prevista per gli enti del terzo settore (articolo 71, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117), in modo da consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; naturalmente tali attività sono esclusivamente di tipo istituzionale e non hanno carattere produttivo.

L'**articolo 1, comma 3**, mira a integrare l'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevedendo che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 del già menzionato articolo 9, relativi ai limiti all'esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

L'**articolo 1, comma 5**, mira a precisare sul piano terminologico l'ambito applicativo della norma relativo, fra l'altro, ai contributi erogati dalle "associazioni e gruppi sportivi scolastici" (piuttosto che "associazioni sportive scolastiche").

L'**articolo 1, ai commi 9 – 15**, interviene poi sul Titolo IV del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, anzitutto modificandone la denominazione in "attività sportive" che prevedono l'impiego di



animali, invece che “discipline sportive” (cfr. comma 9). Il **comma 10**, alla **lettera a)**, interviene sulla disciplina del documento di identificazione di cui deve essere dotato ogni animale impiegato in attività sportive; alla **lettera b)** si esclude che il trasporto di animali impiegati in attività sportive, effettuato dal relativo proprietario non sia soggetto alla disciplina in materia di autotrasporto recata dalla legge n. 298/1974; alla **lettera c)** si interviene infine sulla disciplina dell’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile. Al **comma 11**, viene poi sostituito l’attuale articolo 20 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sulla disciplina relativa all’ammissione dell’animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo. Al **comma 12**, si prevede un termine di 90 giorni per l’adozione dei regolamenti sportivi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, che fissino le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al Capo I, nonché – in forza della modifica apportata dal **comma 12** in discussione – i criteri di riferimento per adempiere a quanto previsto nel capo I presente decreto. Al **comma 13** sono apportati alcuni interventi di coordinamento formale / terminologico. Al **comma 14** si prevede poi fra l’altro l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale definire i contenuti della visita veterinaria di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Al **comma 15**, poi, vengono apportate principalmente alcune modifiche di coordinamento formale / terminologico, prevedendo altresì un termine di 9 mesi per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica da esso delegata di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo alle modalità con le quali garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico.

L’**articolo 1, comma 16, lettera a)**, chiarifica, al comma 1, la nozione di lavoratore sportivo qualificando tale l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo. Nella nozione rientra anche chi svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. La norma, poi, esclude da tale nozione i soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione in un apposito albo del relativo ordine professionale.



L'articolo 1, comma 16, lettera b) mira a rivedere l'attuale formulazione dell'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevedendo che anche le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate, le associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, nonché il CONI, il CIP e Sport e salute Spa, possano avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, precisando altresì che questi possano prestare tale attività come volontari, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e che in tali casi a essi si applichi il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. La nuova formulazione del predetto comma 6 dell'articolo 25 prevede altresì che qualora l'attività dei soggetti di cui al comma 6 rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. Si prevede, infine, fra l'altro, che le disposizioni in esame si applichino anche al personale in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale.

L'articolo 1, comma 16, lettera c), mira a sostituire l'attuale comma 6-bis dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevedendo in sintesi che in relazione alle singole prestazioni dei direttori di gara e dei soggetti operanti nel settore dilettantistico che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, sia sufficiente una comunicazione o designazione da parte della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, non risultando quindi necessaria la stipula di un contratto di lavoro. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute. Il comma 16, lettera c), in esame introduce poi all'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 un nuovo comma 6-ter ove si prevede che, per i predetti soggetti, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 siano effettuate per un ciclo di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e che le stesse siano poi comunicate entro il trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del trimestre. Nondimeno, entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione sportiva nazionale o la Disciplina sportiva associata o



L'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, nonché CONI, CIP e Sport e Salute S.p.a. provvedono, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, rendendo tale comunicazione disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL in tempo reale, nonché mettendola a disposizione del sistema pubblico di connettività. Sono inoltre previste specifiche disposizioni circa le modalità di iscrizione nel libro unico del lavoro.

L'**articolo 1, comma 19, lettera a)**, interviene sull'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, con lo scopo di innalzare da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell'area del dilettantismo, in presenza degli ulteriori requisiti recati dall'articolo 28, comma 2, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. All'**articolo 1, comma 19, lettera c)**, si prevede che – in aggiunta alle associazioni e alle società – anche la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata, l'Ente di promozione sportiva, il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a. ove destinatarie delle prestazioni sportive siano tenute a comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo. L'**articolo 1, comma 19, lettera d)**, rende poi facoltativa la possibilità di adempiere alla tenuta del libro unico del lavoro in via telematica mediante il Registro delle attività sportive dilettantistiche. La **lettera e)** del predetto **comma 19** sostituisce poi il comma 5 dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevedendo l'adozione, entro il 1° luglio 2023, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che individui le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 ottobre quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Vengono previste ulteriori disposizioni di dettaglio relativamente agli adempimenti di cui ai predetti commi 3 e 4, nonché disposizioni transitorie in sede di prima applicazione.

L'**articolo 1, comma 20**, mediante l'introduzione di un nuovo articolo 28-*bis* al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, mira, in sintesi, a far sì che agli atleti paralimpici aventi lo status di lavoratore pubblico o privato, che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico – agonistico, così come definito dal CIP e che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, sia garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere, da parte del datore di lavoro, a seguito



di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.

Conseguentemente a partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, è rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato. Le relative istanze devono essere presentate al CIP, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste ammissibili sono soddisfatte entro un milione di euro a valere sulle dotazioni economiche del CIP.

Attualmente, infatti, gli atleti paralimpici aventi lo status di lavoratori, per poter prendere parte alla preparazione e agli allenamenti, nonché per poter partecipare ad eventi internazionali, usufruiscono di permessi non retribuiti/giorni di ferie/periodi di aspettativa non retribuita. Ciò determina, inevitabilmente, da una parte una evidente discrepanza con gli atleti arruolati nei gruppi sportivi militari o dei corpi dello Stato (si esplicita infatti che le disposizioni introdotte dal **comma 20** dell'**articolo 1** non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari della e i Gruppi sportivi militari dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale), dall'altra l'impossibilità di utilizzare gli istituti previsti dai rispettivi contratti collettivi nazionali (permessi, ferie e aspettativa) per esigenze personali e/o familiari, con notevoli disagi per l'atleta stesso.

In questo quadro, si mira a garantire, con la disposizione in esame, che gli atleti paralimpici di alto livello possano svolgere la loro attività sportiva senza dover necessariamente ricorrere a permessi, ferie o periodi di aspettativa non retribuita.

L'**articolo 1, comma 21**, integra l'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevedendo che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili (che non concorrono a formare il reddito del percipiente) e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'**articolo 1, comma 22**, interviene sull'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, fissando in 14 anni di età il limite minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, per l'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.

L'**articolo 1, comma 24**, mira anzitutto, alla **lettera a)**, a intervenire sull'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevedendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport recante disposizioni sui controlli medici



dei lavoratori sportivi, debba essere adottato, fra l'altro, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana ("FMSI"). Il coinvolgimento della FMSI appare utile per acquisire il punto di vista del mondo dello sport nell'ambito del processo di formazione delle norme volte a definire l'ambito dei controlli medici dei lavoratori sportivi; la **lettera b)**, mira a emendare un refuso relativo al rinvio normativo recato dal comma 2 del predetto articolo 32; la **lettera c)**, mira a integrare il comma 5 del predetto articolo 32, prevedendo che anche gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale; infine la **lettera d)**, introduce reca una disposizione di coordinamento formale/terminologico, al comma 6-*bis* dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

L'**articolo 1, comma 25, lettera a)**, provvede a dettagliare, in favore dei lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro, alcune prescrizioni in materia di sorveglianza sanitaria e formazione su salute e sicurezza sul lavoro (in particolare, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: *i*) beneficiare della sorveglianza sanitaria; *ii*) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Esentando dalla visita del medico del lavoro (almeno) coloro che percepiscono meno di cinquemila euro, si ottiene un risparmio dell'82% sui circa 25 milioni di euro, ipotizzando che ogni visita costi solo 50 euro e si evita il rischio che i campionati partano con atleti e tecnici non in regola, dato il poco tempo a disposizione. L'**articolo 1, comma 25, lettera b)**, mira a integrare l'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 prevedendo che la nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

Il **comma 26**, introduce prescrizioni in materia di copertura assicurativa obbligatoria in favore dei lavoratori sportivi subordinati e volontari, intervenendo sull'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. **Si** prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, che stabilisce le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, dovrà tener conto anche dei rischi già coperti con l'assicurazione che viene attivata all'atto del tesseramento, mirando in questo modo a contenere l'aliquota applicabile.

L'**articolo 1, comma 27**, intervenendo sull'articolo 35, comma 8-*quinquies* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rende fra l'altro, alla **lettera b)**, facoltativa la possibilità di avvalersi del Registro delle attività sportive dilettantistiche ai fini dell'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei



contributi, per quanto riguarda i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'**articolo 1, comma 28**, integra l'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevedendo che i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, per l'intero, alla determinazione della base imponibile, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, chiarendosi quindi che i compensi delle co-co-co continuano a non rilevare per l'intero ai fini IRAP. Tale esenzione opera nel limite massimo di 85.000 euro di compensi.

L'**articolo 1, comma 29**, esclude dall'ambito applicativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, i soggetti che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

L'**articolo 1, comma 37**, introduce al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, un nuovo articolo 50-*bis*, istitutivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, disciplinandone fra l'altro i relativi compiti.

Le restanti modifiche recate dall'**articolo 1**, non dettagliatamente elencate sopra, mirano complessivamente a integrare una pluralità di disposizioni recate dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così da consentirne la corretta applicazione anche in ambito paralimpico.

L'**articolo 2** mira a integrare il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 prevedendo che nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stipulato dall'agente con due soggetti da assistere, nell'ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l'agente sportivo possa svolgere una "doppia rappresentanza" solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria. La previsione si pone in armonia con quanto di recente stabilito dalle *F.I.F.A. Football Agent Regulations* del 16 dicembre 2022, che all'articolo 12, comma 6, recano analoga disposizione. La disposizione mira, pertanto, a prevenire l'insorgenza di conflitti di interesse, nell'ambito dell'esecuzione, da parte dell'agente sportivo, del contratto di mandato. Tale obiettivo era stato in passato valorizzato anche dall'Autorità Garante della Concorrenza che, pronunciandosi sulla disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente, aveva osservato, quanto alla posizione degli agenti sportivi, "*Dal punto di vista antitrust, il fatto di rappresentare interessi differenziati e potenzialmente in conflitto si presta ad alterare la concorrenza del settore in ragione dei condizionamenti alla libertà di scelta degli operatori che possono derivarne*" (Autorità Garante della



Concorrenza e del Mercato – IC27 – *Indagine sul settore del calcio professionistico*”, provv. n. 16280 del 21 dicembre 2006, punto 428).

L’**articolo 3** interviene sull’ articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, disponendo che il regolamento unico, di cui allo stesso articolo 8, preveda l’utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per la raccolta e gestione dei dati relativi alle predette operazioni.

L’**articolo 4, comma 1**, interviene sulla definizione di “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” ai fini del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

L’**articolo 4, comma 2, lettera a)**, interviene sul comma 1 dell’attuale articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2021, prevedendo che nel Registro siano iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell’attività nei casi in cui l’attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L’Autorità di Governo delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l’elenco delle attività sportive, coinvolgendo gli enti di volta in volta interessati. La **lettera b)** del **comma 2** in esame chiarisce, allineandole, le modalità di riconoscimento in ambito paralimpico.

L’**articolo 4, comma 3, lettera a)**, sostituisce il comma 1 dell’attuale articolo 6 del decreto legislativo n. 39/2021, intervenendo sulle modalità di iscrizione al Registro e disponendo che la domanda di iscrizione sia inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano in particolare la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o in mancanza di un organismo affiliante secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all’articolo 11 del presente Capo I. La **lettera b)** mira a integrare la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, includendo altresì l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica. La **lettera c)** prevede che con il D.P.C.M. di cui al comma 3-*bis* dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, si disciplinino inoltre le modalità di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive italiane, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici. La **lettera d)** mira a precisare i contenuti della verifica da svolgere a valle della presentazione della domanda di iscrizione, da parte del Dipartimento per lo sport. La **lettera e)** mira a introdurre la previsione secondo cui il Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un



comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport, nell'ambito del quale si prevede che i rappresentanti del CONI e del CIP attestino la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dagli stessi, per quanto di rispettiva competenza. La disposizione consente pertanto al CONI e al CIP la verifica dei dati di coloro che vogliono far parte del "mondo", rispettivamente, olimpico e paralimpico. La **lettera f)**, nell'ambito della procedura di iscrizione al Registro, prevede un possibile ed eventuale coinvolgimento di CONI e CIP nella procedura di diffida, da parte del Dipartimento per lo sport, in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini previsti. La **lettera g)** del **comma 3** in discussione mira a far sì che alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applichi l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, relativo ai controlli sui circoli privati e che comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello su corrispettivi, quote e contributi non imponibili. La disposizione, pertanto elimina l'obbligo del "modello EAS", già abrogato per il terzo settore, prevedendo che, in ogni caso, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, di cui al predetto articolo 30, vengano comunicati nella relativa apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

L'**articolo 4, comma 4**, sostituisce invece il comma 2, dell'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, modificando la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche, prevedendo fra l'altro che a seguito del deposito notarile presso la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi; l'organismo affiliante provvede a inviare l'atto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche richiedendo l'iscrizione dell'ente come associazione sportiva con personalità giuridica.

L'**articolo 5, comma 1**, interviene sul decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, per integrare la definizione di cui all'articolo 2, lettera e), in modo da consentire la discesa nelle piste anche a chi pratica sport invernali con attrezzi diversi dalla tavola da neve e da quelli utilizzati dallo sci alpino nelle sue varie articolazioni, come, ad esempio, lo *snowscoot*. L'**articolo 5, comma 2**, invece, interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, prevedendo l'implementazione di segnali e sistemi di pronta riconoscibilità dei due bordi opposti della pista.



L'**articolo 6** reca disposizioni finanziarie, abrogazioni e finali, prevedendo fra l'altro che le disposizioni del presente decreto si applicano a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .



RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento ha per oggetto le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, come già modificato e integrato con decreto legislativo del 5 ottobre 2022, n. 163. Inoltre, sono presenti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, n. 37, 38, 39 e 40.

Anche questo secondo intervento, che viene operato sempre nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "*delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo*", si è reso necessario, fra l'altro, al fine di migliorare le previsioni normative concernenti in particolare il lavoro sportivo alla luce di ulteriori riflessioni e osservazioni pervenute dai vari soggetti del comparto dello sport, formulate anche nel corso dell'indagine conoscitiva avviata in data 31 gennaio 2023 dalle Commissioni Riunite VII e XI della Camera dei Deputati.

L'obiettivo di allora, che non può che essere l'obiettivo di oggi e di domani, è di pervenire al giusto equilibrio tra la "*stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport*" (come recita l'art. 5, comma 1 L. n. 86/2019) e il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, nonché di disciplinare in modo coerente l'attività degli agenti sportivi, la sicurezza degli impianti e nelle discipline sportive, il funzionamento del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il perno dell'intero mondo del dilettantismo.

Va preliminarmente significato che, per ognuna delle deleghe contenute nella legge n. 86 del 2019 è stata inserita la possibilità per il Governo di emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, "*disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi*". Detto termine è stato prorogato di due mesi dall'articolo 1, comma 3, legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 198. L'esercizio della delega avviene pertanto nel rispetto del termine di scadenza.

Entrando nel merito delle disposizioni integrative e correttive, esse riguardano innanzitutto alcuni articoli del decreto legislativo n. 36 del 2021, di cui si illustrano di seguito gli effetti finanziari.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

Articolo 1, comma 2

Il comma 2, lett. a), sostituisce, relativamente ai soggetti per i quali non è richiesto il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica quale oggetto sociale, di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole "associazioni e società sportive" con l'espressione, più appropriata e onnicomprensiva, di "enti" costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del Codice del Terzo Settore che abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore.

La lett. b) aggiunge al medesimo articolo 7 un comma 1-quater, disponendo che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Gli statuti dovranno essere uniformati alle disposizioni rilevanti entro il 31 dicembre 2023.



La lett. c, infine, a mezzo dell'aggiunta di un nuovo articolo 7-bis al citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevede che le sedi di associazioni e società sportive dilettantistiche ove si svolge attività statutarie sono compatibili con le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1969.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 3

Il comma 3 integra l'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevedendo che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 del già menzionato articolo 9, relativi ai limiti all'esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 4

Il comma 4 aggiunge gli organismi paralimpici nell'elencazione dei soggetti riguardati dalla norma . precisa infatti, sul piano soggettivo, l'ambito applicativo della norma relativo, fra l'altro, ai contributi erogati dalle "associazioni e gruppi sportivi scolastici" (piuttosto che "associazioni sportive scolastiche").

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 5

Il comma in esame mira a precisare sul piano terminologico l'ambito applicativo della norma relativo, fra l'altro, ai contributi erogati dalle "associazioni e gruppi sportivi scolastici" (piuttosto che "associazioni sportive scolastiche").

Tale modifica interviene solamente sul piano definitorio e non comporta nuovi o maggiori oneri perché non comporta alcuna estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ma solo una precisazione di carattere formale e terminologico.

Articolo 1, commi 9 – 15

L'**articolo 1**, ai **commi 9 – 15**, interviene poi sul Titolo IV del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, anzitutto modificandone la denominazione in "attività sportive" che prevedono l'impiego di animali, invece che "discipline sportive" (cfr. comma 9). Il **comma 10**, alla **lettera a)**, interviene sulla disciplina del documento di identificazione di cui deve essere dotato ogni animale impiegato in attività sportive; alla **lettera b)** si esclude che il trasporto di animali impiegati in attività sportive, effettuato dal relativo proprietario non sia soggetto alla disciplina in materia di autotrasporto recata dalla legge n. 298/1974; alla **lettera c)** si interviene infine sulla disciplina dell'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile. Al **comma 11**, viene poi sostituito l'attuale articolo 20 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sulla disciplina relativa all'ammissione dell'animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo. Al **comma 12**, si prevede un termine di 90 giorni per l'adozione dei regolamenti sportivi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, che fissino le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al Capo I, nonché – in forza della modifica apportata dal **comma 12** in discussione – i criteri di riferimento per adempiere a quanto previsto nel capo I presente decreto. Al **comma 13** sono apportati alcuni interventi di coordinamento formale / terminologico. Al **comma 14** si prevede poi fra l'altro l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su



proposta del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale definire i contenuti della visita veterinaria di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Al **comma 15**, poi, vengono apportate principalmente alcune modifiche di coordinamento formale / terminologico, prevedendo altresì un termine di nove mesi per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo alle modalità con le quali garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e di disciplina delle attività sportive che prevedono l'impiego di animali. Pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 16

Il comma 16 precisa, al primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che il lavoratore sportivo, inclusi l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, devono essere tesserati e svolgere una mansione per un soggetto dell'ordinamento sportivo che sia necessaria allo svolgimento di attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici li enti affilianti. Nella nozione non rientrano coloro che agiscono nell'ambito di una professione la cui abilitazione non è rilasciata dall'ordinamento sportivo e il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti da ordini professionali.

La lett. b) interviene sulla formulazione dell'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e prevede che anche le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate, le associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, nonché il CONI, il CIP e Sport e salute Spa, siano inclusi nell'elenco dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, precisando altresì che questi possano prestare tale attività come volontari, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e che in tali casi a essi si applichi il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. La nuova formulazione del comma 6 del già menzionato articolo 25 prevede altresì che qualora l'attività dei soggetti di cui al comma 6 rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. Si prevede, infine, che le disposizioni in esame si applichino anche al personale in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale.

La lett. c) sostituisce l'attuale comma 6-*bis* dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevedendo in sintesi che le singole prestazioni dei direttori di gara e dei soggetti operanti nel settore dilettantistico che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, sia sufficiente una comunicazione o designazione da parte della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, non risultando quindi necessaria la stipula di un contratto di lavoro. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 29. Il nuovo comma 6-*ter* prevede poi che per i predetti soggetti siano dovute le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro



il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre. Entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata, l'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti. La medesima comunicazione è resa disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL e l'iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in unica soluzione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal comma 6-ter le amministrazioni interessate provvedono con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Articolo 1, comma 19

Il comma 19 interviene sull'articolo 28, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e innalza da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, in presenza dell'ulteriore requisito recato dall'articolo 28, comma 2, lettera *b*), a proposito del quale si precisa che il coordinamento può avvenire ad opera di enti paralimpici.

La lett. *c*) interviene sull'articolo 28, comma 3, precisando che – in aggiunta alle associazioni e alle società – anche le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, il CONI, il CIP, Sport e salute S.p.a., ove destinatarie delle prestazioni sportive, siano tenute a comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

La lett. *d*) interviene sul comma 4, sempre dell'articolo 28, precisando che non sia obbligatorio utilizzare la forma ivi prevista per gli adempimenti verso il libro unico del lavoro.

La lett. *e*) interviene sul comma 5, sempre dell'articolo 28, per dettare i termini di adempimento rispetto alle comunicazioni al centro dell'impiego e agli adempimenti verso il libro unico del lavoro.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 20

Il comma 20 introduce il nuovo articolo 28-*bis* nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che mira a far sì che agli atleti paralimpici aventi lo status di lavoratore pubblico o privato, che rientrano nella categoria del “più alto livello tecnico-agonistico” così come definito dal CIP e impiegati in attività di preparazione (allenamenti) finalizzata alla partecipazione a eventi sportivi nonché che partecipino a raduni della nazionale e a eventi sportivi internazionali, vengano garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Comitato Italiano Paralimpico, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti dei 90 giorni l'anno e di massimo 30 giorni consecutivi, il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.

A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro dei già menzionati atleti, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come atleta.

Attualmente, infatti, gli atleti paralimpici aventi lo status di lavoratori, per poter prendere parte alla preparazione e agli allenamenti, nonché per poter partecipare ad eventi internazionali (segnatamente



gare di coppa del mondo, mondiali e paralimpiadi), usufruiscono di permessi non retribuiti/giorni di ferie/periodi di aspettativa non retribuita. Ciò determina, inevitabilmente, da una parte una evidente discrepanza con gli atleti arruolati nei gruppi sportivi militari o dei corpi dello Stato, dall'altra l'impossibilità di utilizzare gli istituti previsti dai rispettivi contratti collettivi nazionali (permessi, ferie e aspettativa) per esigenze personali e/o familiari, con notevoli disagi per l'atleta stesso.

Tale problematica, non è evidente tra gli atleti normodotati, in quanto la maggioranza di essi risulta già facenti parte di un gruppo sportivo militare o di un corpo dello Stato.

In questo quadro si mira a garantire, con la disposizione in esame, che gli atleti paralimpici di alto livello possano svolgere la loro attività sportiva senza dover necessariamente ricorrere a permessi, ferie o periodi di aspettativa non retribuita.

Il maggior onere della disposizione è a carico del Comitato Paralimpico Italiano che vi farà fronte con la propria dotazione finanziaria. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 21

Il comma 21 aggiunge all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 due nuovi periodi. Anzitutto, si prevede che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Inoltre, si ribadisce che i rimborsi di cui al predetto comma 2 non concorrono a formare il reddito del percipiente.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 22

L'articolo 1, comma 19, interviene sull'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, fissando in 14 anni di età il limite minimo per l'apprendistato di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 24

Il comma 24 mira anzitutto, alla **lettera a)**, a intervenire sull'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevedendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport recante disposizioni sui controlli medici dei lavoratori sportivi, debba essere adottato, fra l'altro, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana ("FMSI"). Il coinvolgimento della FMSI appare utile per acquisire il punto di vista del mondo dello sport nell'ambito del processo di formazione delle norme volte a definire l'ambito dei controlli medici dei lavoratori sportivi; la **lettera b)**, mira a emendare un refuso relativo al rinvio normativo recato dal comma 2 del predetto articolo 32; e, infine, la **lettera c)**, mira a integrare il comma 5 del predetto articolo 32, prevedendo che anche gli Enti di promozione sportiva possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 25



Il comma 25 interviene sull'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, provvedendo a dettagliare, con riguardo ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro, prescrizioni in materia di sorveglianza sanitaria e formazione su salute e sicurezza sul lavoro.

La lett. b) integra il comma 7 dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 prevedendo che la nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 26

Il **comma 26** introduce prescrizioni in materia di copertura assicurativa obbligatoria in favore dei lavoratori sportivi subordinati e volontari, intervenendo sull'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Si prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, che stabilisce le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, dovrà tener conto anche dei rischi già coperti con l'assicurazione che viene attivata all'atto del tesseramento, mirando in questo modo a contenere l'aliquota applicabile. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 27

Il comma 27, fra l'altro, prevede che l'obbligo relativo al libro unico del lavoro può essere assolto attraverso il registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Si tratta di disposizione ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 28

La misura prevede, per i collaboratori coordinati e continuativi nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, la non concorrenza ai fini IRAP dei compensi fino a 85 mila euro annui, attualmente non concorrenti fino a 15 mila euro annui.

Sulla base dei dati dichiarativi (dichiarazioni IRAP e Certificazioni Uniche, periodo d'imposta 2021) sono stati considerati tutti i soggetti per i quali si verifica una delle seguenti condizioni:

- soggetti con Natura giuridica 53 - Società sportive dilettantistiche senza fine di lucro
- soggetti appartenente all'area del Terzo settore (Ente associativo corrispondente ad Associazioni o società sportive).

Con queste condizioni, la platea dei soggetti del settore sportivo dilettantistico annovera circa 84 mila soggetti.

Dalle Certificazioni Uniche 2022 (redditi 2021) di questi soggetti, sono state estratte le informazioni relative alle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti interessati dalla modifica per i quali il rapporto di lavoro si configura come Collaborazione coordinata e continuativa, giungendo ad un numero di collaboratori pari a circa 3.150 unità interessate.

Il costo del lavoro complessivo relativo a tali soggetti è quantificato in circa 48,9 milioni di euro ed il conseguente minor gettito IRAP, considerando l'aliquota del 3,90%, risulta pari a circa 1,9 milioni di euro di competenza annua.



In termini finanziari, gli effetti sono i seguenti:

	2023	2024	dal 2025
IRAP	0	-3,5	-1,9

in milioni di euro

Alla copertura dei predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 1, comma 29

Il comma 29 mira a precisare il campo di applicazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, definendo quali soggetti non possono essere qualificati come esercenti attività di carattere amministrativo-gestionale. La disposizione ha carattere definitorio e ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 37

Il comma interviene sul decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e introduce un nuovo articolo 50-*bis*, istitutivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, disciplinandone fra l'altro i relativi compiti.

In particolare, il comma 4 del nuovo articolo 50-*bis* prevede che all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati. Ciò conferma che la disposizione in esame non comporta alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica.

Le restanti modifiche recate dall'articolo 1, non dettagliatamente elencate sopra, mirano complessivamente a integrare una pluralità di disposizioni recate dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così da consentirne la corretta applicazione anche in ambito paralimpico. Pertanto, data la loro natura prettamente ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

=====
Gli articoli 2 e seguenti recano invece modifiche ai decreti legislativi 28 febbraio 2021, n. 37, 38, 39 e 40.

Articolo 2

La disposizione mira a integrare il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 prevedendo che nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stipulato dall'agente con due soggetti da assistere, nell'ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l'agente sportivo possa svolgere una "doppia rappresentanza" solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria. La previsione si pone anche in armonia con quanto di recente stabilito dalle F.I.F.A. Football Agent Regulations del 16 dicembre 2022, che all'articolo 12, comma 6, recano analoga disposizione.



Si tratta di disposizione che si limita a disciplinare i limiti allo svolgimento dell'attività degli agenti sportivi, sicché non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

La disposizione interviene sull'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e si limita a precisare che il regolamento unico di cui al predetto articolo 8 preveda l'utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive per la raccolta e gestione dati. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 1

La norma interviene sulla definizione di "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" ai fini del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Trattandosi di disposizione meramente definitoria, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 2

La **lettera a)**, interviene sul comma 1 dell'attuale articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2021, prevedendo che nel Registro siano iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente decreto. La **lettera b)** chiarisce, allineandole, le modalità di riconoscimento in ambito paralimpico.

Articolo 4, comma 3

La **lettera a)**, sostituisce il comma 1 dell'attuale articolo 6 del decreto legislativo n. 39/2021, intervenendo sulle modalità di iscrizione al Registro e disponendo che la domanda di iscrizione sia inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformità degli statuti del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o in mancanza di un organismo affiliante, direttamente dalla Associazione o Società sportiva dilettantistica operante nell'ambito di disciplina sportiva riconosciuta dall'Autorità di Governo delegata in materia di sport. La **lettera b)** mira a integrare la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, includendo altresì l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica. La **lettera c)** prevede che con il D.P.C.M. di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 6 si disciplinino inoltre le modalità di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive italiane, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici. La **lettera d)** mira a precisare i contenuti della verifica da svolgere a valle della presentazione della domanda di iscrizione, da parte del Dipartimento per lo sport. La **lettera e)** mira a introdurre la previsione secondo cui il Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport, nell'ambito del quale si prevede che i rappresentanti del CONI e del CIP attestino la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dagli stessi, per quanto di rispettiva competenza. La **lettera f)** prevede un possibile ed eventuale coinvolgimento di CONI e CIP nella procedura di diffida, da parte del Dipartimento per lo sport, in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatori, nel rispetto dei termini previsti. La disposizione non comporta nuovi



o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal riguardo, in particolare, quanto all'articolo 4, comma 2, lettera e), si prevede espressamente che l'istituzione del Comitato ivi previsto avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che all'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati

La **lettera g)** del **comma 2** in discussione mira a far sì che alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applichi l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30. In ogni caso, le Associazioni e Società sportive di cui al precedente periodo comunicano i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Articolo 4, comma 4,

La disposizione sostituisce invece il comma 2, dell'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, modificando la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche, prevedendo fra l'altro che a seguito del deposito notarile presso la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi, l'organismo affiliante provvede a inviare l'atto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche richiedendo l'iscrizione dell'ente come associazione sportiva con personalità giuridica. Trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale, relativa alla disciplina della procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5


La disposizione, composta da due commi, reca interventi di carattere prettamente definitorio. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

La disposizione reca disposizioni di carattere finanziario, abrogativo e finale. In particolare, si precisa che agli oneri di cui all'articolo 1, comma 28, valutati in 3,5 milioni di euro nell'anno 2024 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

01/06/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021. nn. 36, 37, 38, 39 e 40

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Referente

Dipartimento per lo Sport

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Lo schema di decreto legislativo costituisce esercizio delle deleghe di carattere integrativo e correttivo recate dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, recante appunto deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (e, segnatamente, degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della predetta legge).

L'intervento si inserisce nel più ampio quadro normativo delineato a partire dalla legge 8 agosto 2019, n. 86. Alla legge delega hanno anzitutto fatto seguito i relativi decreti legislativi di attuazione e segnatamente: il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo; il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, in attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo; il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi; il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi; e, infine, il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Successivamente, nell'esercizio delle deleghe di carattere integrativo e correttivo è stato già approvato un primo intervento, con il quale sono state apportate modifiche al decreto legislativo n. 36/2021 (decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).

Il presente schema di decreto legislativo mira pertanto a completare l'esercizio della delega di carattere integrativo e correttivo, sia mediante i necessari interventi di carattere formale, inquadrabili come interventi in senso lato di coordinamento e formali, sia mediante interventi di carattere sostanziale, che tengono in debito conto anche le segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse e

dai soggetti a vario titolo interessati dalle disposizioni recate dal quadro normativo sul quale si intende intervenire.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento, per quanto d'interesse rispetto agli interventi integrativi e correttivi recati dallo schema di decreto legislativo, è anzitutto costituito dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, nonché dai relativi decreti legislativi di attuazione, come successivamente modificati e integrati, e segnatamente: il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo; il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, in attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo; il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi; il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi; il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Si segnalano altresì, per completezza, l'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. "Milleproroghe 2023"), che ha prorogato di due mesi i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non fossero scaduti alla data di entrata in vigore della medesima legge; nonché il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'articolo 51 recante *Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Inoltre, lo schema di decreto legislativo apporta modifiche all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

Ai fini delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo rilevano poi, fra l'altro, a vario titolo, le seguenti disposizioni: Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968; legge 6 giugno 1974, n. 298 recante istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (cfr. articolo 1, comma 10 dello schema di decreto legislativo); decreto-

legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e, in particolare, l'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, in materia di comunicazioni al centro per l'impiego (cfr. spec. articolo 1, comma 16, lettera c), dello schema di decreto legislativo, relativo al solo comma 2 del predetto articolo 9-bis; nonché il comma 19, lettera e), dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo); codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare, l'articolo 73 sul sistema pubblico di connettività; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 39 sul libro unico del lavoro; decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e, in particolare, l'articolo 43, nonché legge 17 ottobre 1967, n. 977 e, in particolare, l'articolo 3 (cfr. articolo 1, comma 22 dello schema di decreto legislativo); legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, il relativo articolo 1, comma 53, sul Limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (cfr. articolo 1, comma 27, lettera c), dello schema di decreto legislativo); decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (IRAP), e, in particolare, i relativi articoli 10 e 11 (cfr. articolo 1, comma 28 dello schema di decreto legislativo); decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, il relativo articolo 30 (cfr. articolo 4, comma 3, lettera g)).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali. Ai fini dell'approvazione dello schema di decreto è peraltro prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, 37 e 39, di cui agli articoli 1, 2 e 4. Inoltre, è prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e 40, di cui agli articoli 3 e 5.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Si conferma l'assenza di rilegificazioni, nonché delegificazione e strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga. Per completezza, si segnalano tuttavia, fra gli altri, i seguenti disegni di legge, afferenti a materie in senso lato sportive: AS581 recante Disposizioni in materia di azionariato popolare e diffuso nello sport professionistico e dilettantistico, nonché delega al Governo per la modifica al sistema del calcio al fine di favorire l'ingresso e la crescita di atleti di formazione italiana, presentato in data 8 marzo 2023, assegnato in data 5 aprile 2023 alla 7a Commissione permanente del Senato in sede referente e del quale non è ancora iniziato l'esame; AC868 recante Disciplina degli sport elettronici o virtuali (e-sport) e delle connesse attività professionali ed economiche, presentato in data 7 febbraio 2023, assegnato in data 30 marzo 2023 alla VII Commissione permanente della Camera in sede referente e del quale non è ancora iniziato l'esame; AC1143 recante Istituzione e disciplina delle palestre della salute per la qualità e la sicurezza delle strutture destinate all'attività fisico-motoria, presentato in data 9 maggio 2023, ancora da assegnare; AC1111 recante Delega al Governo per l'adozione di norme volte a conciliare lo studio universitario con la pratica sportiva agonistica, presentato in data 20 aprile 2023 e ancora da assegnare; AC836 recante Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, presentato in data 30 maggio 2023, assegnato in 5 maggio 2023 alla 7a Commissione permanente della Camera in sede referente e in corso di esame in commissione; AC1111 recante Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive, presentato in data 17 novembre 2022 e ancora da assegnare; AS252, recante Disciplina delle attività sportive dilettantistiche, presentato in data 27 ottobre 2022 e ancora da assegnare.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale, non risultano sollevate questioni di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto né altra giurisprudenza rilevante in merito.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Lo schema di decreto legislativo risulta compatibile con i principi europolitari nonché con la relativa normativa.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che siano in corso procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento non appare in contrasto con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le Convenzioni firmate dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rinvencono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea direttamente relativi al medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento non ha alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni o linee guida prevalenti della regolamentazione in discussione, da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento proposto non introduce nuove definizioni; tuttavia, l'articolo 5, comma 1, modifica la definizione di "piste di discesa" recata dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al fine di consentire la discesa nelle piste anche a chi pratica sport invernali con attrezzi diversi dalla tavola da neve e da quelli utilizzati dallo sci alpino nelle sue varie articolazioni, come, ad esempio, lo *snowscout*. Inoltre, l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo modifica la definizione di Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, lettera l).

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 39 e 40, in attuazione delle deleghe - appunto di carattere integrativo e correttivo - attualmente aperte. Inoltre, lo schema di decreto legislativo interviene anche sull'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La disposizione non comporta abrogazioni di precedenti atti normativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Lo schema di decreto legislativo non ha effetto retroattivo, applicandosi dal giorno successivo della data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, né di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Si segnala che: ai sensi dell'articolo 1, comma 10, lettera b) il trasporto di animali impiegati in attività sportive effettuato dal proprietario degli stessi non è soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298 recante istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada; in relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è fissato a 14 anni (cfr. articolo 1, comma 22 dello schema di decreto legislativo); i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo, sino a euro 85.000,00, non concorrono, per l'intero, alla determinazione della base imponibile, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (cfr. articolo 1, comma 28 dello schema di decreto legislativo); alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30 (cfr. articolo 4, comma 3, lettera g)).

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Lo schema di decreto legislativo interviene nell'esercizio delle deleghe di carattere integrativo correttivo recate dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (e, segnatamente, degli articoli 5, 6, 8 e 9 della già menzionata legge).

Per completezza si segnalano tra gli altri l'A.S. 581 recante Disposizioni in materia di azionariato popolare e diffuso nello sport professionistico e dilettantistico, nonché delega al Governo per la modifica al sistema del calcio, al fine di favorire l'ingresso e la crescita di atleti di formazione italiana, presentato in data 8 marzo 2023, assegnato in data 5 aprile 2023 alla 7° Commissione permanente del Senato in sede referente e del quale non è ancora iniziato l'esame; AC1111 recante Delega al Governo per l'adozione di norme volte a conciliare lo studio universitario con la pratica sportiva agonistica, presentato in data 20 aprile 2023 e ancora da assegnare; AC836 recante Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al

Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, presentato in data 30 maggio 2023, assegnato in 5 maggio 2023 alla 7a Commissione permanente della Camera in sede referente e in corso di esame in commissione.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Rispetto agli atti attuativi la cui adozione è specificamente stata prevista (in alcuni casi, *rectius*, ribadita) dal presente schema di decreto legislativo, si osserva quanto segue. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, lettera *b*) dello schema di decreto legislativo, è prevista, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i contenuti della visita veterinaria di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, lettera *a*) dello schema di decreto legislativo, è prevista, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che stabilisca i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera *e*) dello schema di decreto legislativo, è prevista l'adozione di due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che individuino le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti di cui ai commi 3 (entro il 1° luglio 2023) e 4 (entro il 31 ottobre 2023) dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 37 dello schema di decreto legislativo, è prevista l'adozione di un decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che stabilisca l'organizzazione, le modalità di funzionamento, la composizione nonché le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, che dovrà essere istituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cfr. articolo 1, comma 37).

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *e*), è previsto che con proprio decreto, l'Autorità di Governo delegata in materia di sport definisce le modalità di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare

all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.